

Limite di indennizzo (al netto della franchigia)

COMPAGNIA	Limite di indennizzo (al netto della franchigia)
ALLIANZ	<p>Gelo/brina, siccità, alluvione, eccesso di neve, sbalzo termico, vento caldo e colpo di sole, ondata di calore non indennizzerà un importo superiore al 40% del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia;</p> <p>eccesso di pioggia, non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia;</p> <p>Grandine e vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, olive, tabacco, tabacco Kentucky, produzioni orticole come da Allegato 1 del PGRA e le produzioni da seme, non indennizzerà un importo superiore al 80% del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia;</p> <p>Grandine e vento forte limitatamente al prodotto ciliegie, colture da seme e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) non indennizzerà un importo superiore al 70% del valore risarcibile di ciascuna partita in garanzia. In caso di franchigia scalare 20 – 0 non verrà indennizzato un importo superiore al 80% del valore risarcibile per la frutta e per l’uva da vino. In caso di franchigia scalare 20 -5 non verrà indennizzato un importo superiore al 85% del valore risarcibile per Mais Oleaginose Cereali e Riso;</p>
ARA 1847	<p>Grandine e Vento Forte: un importo superiore all’80% delle somme assicurate per partita, al netto della Franchigia</p> <p>Eccesso di Pioggia ed Eccesso di Neve: un importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.</p> <p>In caso di danni combinati tra l’avversità Eccesso di Pioggia e/o Eccesso di Neve con le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo pari al 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.</p>
ASSICURATRICE MILANESE	<p>In nessun caso la Società pagherà per gli eventi Gelo-Brina e/o Siccità e/o Alluvione e/o Eccesso di pioggia e/o Eccesso di neve e/o Colpo di Sole/Vento Caldo e/o Sbalzo Termico, singole o associate, un importo superiore al 40% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.</p> <p>In presenza di danni dovuti esclusivamente dalle avversità grandine o vento forte il limite sarà elevato al 80% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.</p> <p>In presenza di danni combinati tra grandine e/o vento con altre avversità verrà applicato un limite del 40%.</p> <p>In presenza di danni da eccesso di pioggia sul prodotto ciliegie in nessun caso la Società pagherà un importo superiore al 40% del valore assicurato alle singole partite al netto della franchigia contrattuale.</p>
REVO	<p>In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per le avversità accessorie, catastrofali, e per l’avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata, delle somme assicurate per Partita al netto della Franchigia contrattuale; - 50% per l’avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci e Pistacchio e colture porta seme delle somme assicurate per Partita al netto della Franchigia contrattuale - 80% per l’avversità Vento forte e/o Grandine per i prodotti mais e cereali

GENERALI – CATTOLICA	<p>1) Per i gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia e Riso sono applicati - per Partita - i seguenti limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singole o associate; - 40% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali; - 50% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo; - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati. <p>2) Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente sono applicati - per Partita - i seguenti limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, e al netto della Franchigia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50% per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singole o associate; - 60% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali; - 70% per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo; - 80% per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
GRANDINE SVIZZERA	<p>Per le avversità Eccesso di Pioggia ed Eccesso di neve, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 50% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.</p> <p>Per le avversità Grandine e Vento forte in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l'importo superiore al 80% del valore assicurato iniziale, per singola partita al netto della franchigia.</p> <p>Restano fatte salve eventuali deroghe per singole avversità e/o prodotti così come previste sul certificato di assicurazione e/o in polizza collettiva.</p>
GROUPAMA	<p>GRANDINE: Per i prodotti cetrioli, cocomeri, meloni, melanzane, peperoni, zucchine, fagioli, fagiolini, piselli, cavolfiori, cavolo verza, cavolo cappuccio, insalata, radicchio, porro, bieta da coste o da foglie, orticole da seme, mais da seme, prodotti vivaistici, lenticchie, piante aromatiche e piante officinali, favino, pisello per qualsiasi destinazione, tabacco, tabacco Kentucky e per tutte le altre colture erbacee ed orticole da seme ad eccezione del frumento è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita, al netto della franchigia.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Limitatamente alle noci e melograno per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 65% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia. . Limitatamente alle ciliegie per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia. . Limitatamente al mandorlo ed al nocciolo per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia. . Limitatamente alla canapa per qualsiasi destinazione, per i danni causati da grandine è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia. <p>ALTRE AVVERSITA':</p> <ul style="list-style-type: none"> . Prodotti arborei e vivai, frutta, uva da vino, uva da tavola: per i danni causati da eccesso

di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Prodotti arborei e vivai frutta, uva da vino, uva da tavola: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del:

- 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia per prodotti arborei e vivai, frutta, uva da vino, uva da tavola del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia;

- 50% del valore della produzione in garanzia per partita, per prodotti ciliegie, nocciole, noci, mandorlo e melograno.

Prodotti erbacei – Cereali, Mais, Oleaginose e Riso: per i danni causati da vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del

valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente ai prodotti mais da granella, mais da insilaggio, mais da biomassa per i danni causati esclusivamente dall'avversità grandine si applicherà un limite di indennizzo del 80% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia.

. Prodotti erbacei – Orticole da consumo fresco e da industria, pomodoro e altri prodotti: per i danni causati da, vento forte è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 60% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Per i danni causati da eccesso di pioggia, eccesso di neve, vento caldo, sbalzo termico, colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita al netto della franchigia.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista l'applicazione del limite di indennizzo del 10% del

valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del 70% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della franchigia

. Tabacco e canapa per qualsiasi destinazione: Per i danni causati da eccesso di neve, vento caldo, vento forte, eccesso di pioggia sbalzo termico e colpo di sole è prevista l'applicazione del limite d'indennizzo del 50% del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente ai danni causati da ondata di calore è prevista, per tutte le tipologie di colture, l'applicazione del limite

di indennizzo del 10% del valore della produzione in garanzia per partita.

Limitatamente ai danni combinati da grandine e qualsiasi altra avversità, si applicherà un limite di indennizzo del 50% del valore assicurato di ciascuna partita al netto della

	franchigia
ITAS	<p>POLIZZA Tipo M2 - M3 - Polizze avversità di frequenza (M2) e frequenza e accessorie (M3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Danni da sola Grandine: Tabacco: 70% Vivai (tutti i tipi) - piante madri di viti portainnesti – nesti di viti: 70% Pioppi a dimora 20% colture ortive da seme 50% Uva da vino: nessun limite Altri prodotti: 80% 2. Danni da Vento Forte in forma singola colture ortive da seme 50% Altri prodotti: 70% 3. Danni da altre avversità in forma singola o combinata tra di loro: Tutti i prodotti: 50% 4. Combinazione di altre avversità in combinazione con Grandine o Vento Forte: Tutti i prodotti: 50% 5. Combinazione di danni da Grandine e Vento Forte: Altri prodotti: 70% Colture ortive da seme 50% <p>POLIZZA Tipo M6 – Polizza avversità catastrofali e di frequenza In nessun caso la Società pagherà, per uno o più eventi garantiti, importo superiore al: 80% per le avversità Grandine e Vento Forte in forma singola o combinati tra loro 50% per le altre avversità in forma singola o combinati tra loro; 50% per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte con un'altra avversità</p> <p>POLIZZA Tipo M9 - Polizza avversità catastrofali, di frequenza e accessorie In nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti un importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.</p>
REALE MUTUA - ITALIANA	<ul style="list-style-type: none"> • AVVERSITÀ GRANDINE IN FORMA SINGOLA Per l'avversità grandine non combinata con altri eventi assicurati: 80% in caso prestazione di tale garanzia a franchigia 10% 75% in caso prestazione di tale garanzia a franchigia 15% 70% in caso prestazione di tale garanzia a franchigia 20% 60% in caso prestazione di tale garanzia a franchigia 30% da applicare alla somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia. • ALTRE AVVERSITÀ DIVERSE DA GRANDINE IN FORMA SINGOLA O COMBINATA TRA

	<p>LORO</p> <p>Per le altre avversità atmosferiche in forma singola o combinata, per tutti i prodotti, il limite di indennizzo sul valore assicurato è pari al 50% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.</p> <p>• COMBINAZIONE DI ALTRE AVVERSITÀ (IN FORMA SINGOLA O COMBINATA) E GRANDINE</p> <p>Qualora si verificassero danni combinati da Grandine e qualsiasi altra avversità assicurata per tutti i prodotti, il limite di indennizzo sul valore assicurato è pari al 50% della somma assicurata per appezzamento, colpita da sinistro, al netto della franchigia.</p>
SOMPO	<p>Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> . dalle avversità eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, siccità, alluvione, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, la Società non indennizzerà un importo superiore al 50% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia; . dall'avversità vento forte la Società non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia; . dall'avversità grandine limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) la Società non indennizzerà un importo superiore al 60% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia; . dall'avversità grandine limitatamente al prodotto tabacco la Società non indennizzerà un importo superiore al 70% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia; . dall'avversità grandine (ad esclusione dei prodotti citati ai precedenti punti c e d) la Società non indennizzerà un importo superiore all'80% del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.
UNIPOLSAI	<p>Grandine: tutti gli altri prodotti 80%</p> <p>Vento forte singolo o combinato con grandine: tutti gli altri prodotti 80%</p> <p>Per le avversità Alluvione, Colpo sole/Vento caldo, Sbalzo termico, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, in forma singola o combinate con grandine e vento, per tutti i prodotti 50%.</p> <p>Per l'avversità Gelo/Brina singola o combinata con qualsiasi altro evento: per frutta e Uva limite del 50%, per tutti i restanti prodotti limite del 60%.</p> <p>Per l'avversità Siccità su tutti i prodotti erbacei e uva limite di indennizzo del 50%.</p> <p>.</p> <p>In caso di danni combinati valgono i limiti della avversità prevalente.</p>
VH ITALIA ASSICURAZIONI	<p>Convenzione STANDARD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grandine in forma singola limite 80% • Vento forte in forma singola e/o associata a grandine limite 70% • Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola e/o associata anche a grandine e/o vento forte il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50% della somma assicurata <p>Convenzione SECUFARM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grandine in forma singola, limite 80% • Vento forte in forma singola e/o associata a grandine limite 70%.

	<ul style="list-style-type: none"> • Per tutti gli altri eventi in garanzia, in forma singola e/o associata anche a grandine e/o vento forte, il limite massimo di indennizzo al netto della franchigia è pari al 50%.
VITTORIA	<p>I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e/o Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% per tutti i prodotti vivai, tabacco e cucurbitacee; • 80 % per tutti gli altri prodotti. <p>I limiti di indennizzo per le tutte le altre avversità, non richiamate in precedenza, in forma singola o combinata tra esse sono pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% per tutti i prodotti. <p>In caso di danni combinati grandine e/o vento forte con altre avversità, il limite di indennizzo applicato sarà pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% per tutti i prodotti.
ZURICH	<p>Sono previsti i seguenti limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra di loro:</p> <p>80% per tutti i prodotti 75% per tutti i Prodotti vivai.</p> <p>I limiti di indennizzo per le “avversità catastrofali”, in forma singola o combinata tra esse o con qualsiasi altra avversità, sono pari al 50% per tutti i Prodotti</p>